

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "New RobotiCar Società a responsabilità limitata".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Isernia, Corso Risorgimento n. 225.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, rappresentanze e agenzie.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita in dieci anni dalla sua costituzione, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a termini di legge a cura dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale:

- analisi, studio, progettazione e realizzazione di applicazioni software multiplatforma;
- produzione e commercializzazione di prototipi di robot e componentistica;
- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio;
- finanziarsi con le anticipazioni dei soci a fondo perduto o in conto capitale, a condizione che siano titolari di una quota non inferiore al due per cento del capitale, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. La società potrà, in Italia e all'estero, aprire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresentanze e simili e assumere per qualunque prodotto o merce da qualunque impresa, anche straniera, concessioni, commissioni e mandati con o senza deposito.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila/00).

Art. 6 - Modifiche del capitale

6.1 - Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di opzione.

6.3 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Art. 7 - Quote

Il capitale sociale è diviso in quote.

Art. 8 - Partecipazioni e loro trasferimento

8.1 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e mortis causa.

8.2 - Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e dazione in pagamento, donazione.

Art. 9 - Diritti dei soci

9.1- I diritti sociali compreso il diritto di voto spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2 - Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio, nelle Assemblee.

9.3 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione mediante deliberazione assembleare.

Ai sensi dell'art. 2479 c.c. sono di competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'organo amministrativo con la determinazione dei relativi compensi;
- c) - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ed il relativo compenso;
- d) - le modificazioni del presente statuto;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9.7 - Le decisioni dei soci sono adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

9.8 - Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 10 - Assemblea

10.1 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando viene richiesto da 1/3 dei soci. Si tiene presso la sede della società; le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

10.2 - La convocazione deve avvenire con avviso spedito o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

10.4 - In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10.5 - L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, in caso di particolari circostanze e nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni.

Art.11 - Svolgimento dell'Assemblea

11.1 - Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea.

11.2 - L'Assemblea nomina un segretario e occorrendo uno o più scrutatori.

11.3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere il regolare svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.4 - L'Assemblea delibera validamente con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

11.5 - In seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale presente, qualunque sia la percentuale rappresentata del capitale sociale.

Art.12 - Amministrazione

12.1- L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da 4 (quattro) soci nominati dall'Assemblea.

12.2 - Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell'Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa.

12.3 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i propri membri.

12.4 - Il Consiglio si riunisce periodicamente almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o

del Collegio sindacale.

12.5 - Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti.

12.6 - Al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, tranne quelli espressamente riservati dalla legge all'Assemblea dei soci.

12.7 - Il Consiglio può delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall'art. 2381 c. c., ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati.

12.8 - Spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il compenso degli amministratori è determinato dall'Assemblea dei soci.

Art.13 - Rappresentanza della Società.

La rappresentanza della società è affidata al Presidente della Società e nei limiti della delega all'amministratore delegato.

Art.14 - Controllo dell'amministrazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali e di avere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali. Tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale hanno diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

Art.15 - Collegio sindacale

15.1 - Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

15.2 - I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del terzo esercizio della carica. Sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

15.3 - La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

15.4 - In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci che deve provvedere all'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

15.5 - In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

15.6 - Il compenso dovuto ai sindaci è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

15.7 - Le competenze del Collegio sindacale sono quelle previste dalla legge e spetta in particolare al Collegio il controllo contabile.

15.8 - Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

15.9 - I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

15.10 - Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art.16 - Bilancio

16.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 - La compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della

gestione, secondo le indicazioni di legge, sono compito del Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Utili

Gli utili netti risultanti dal Bilancio approvato, dedotta una somma pari al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, sono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, entro il termine fissato dall'Assemblea e salva deliberazione dell'Assemblea

Art.18 - Scioglimento

18.1 - La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2448 c.c..

18.2 - La nomina dei liquidatori, nonché i loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo-.

Art.19 - Rinvio

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.